




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 2 dicembre 2011

E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo
ottobre/novembre 2011

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI ORDINARIE
(ottobre - novembre 2011)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 dicembre 2011 E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo ottobre/novembre 2011
---	---	--

Sentenza. N. 261 del 7 ottobre 2011

Materia: Circostrizioni comunali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

Oggetto: Art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circostrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circostrizioni provinciali), come modificato dall'art.6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.10, recante "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n.4... e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n.51..."

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circostrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circostrizioni provinciali), come modificato dall'art.6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.10, recante (...), sollevata **in riferimento agli artt.3 e 117, terzo comma, della Costituzione**

In relazione alla questione di legittimità costituzionale in argomento, sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo del Piemonte con ordinanza depositata il 19 novembre 2010, va premesso che la vicenda, posta ad oggetto del giudizio principale, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leinì.

Il comune di Leinì, poi affiancato dal Comune di Settimo Torinese, ha impugnato il provvedimento di indizione del referendum consultivo; e nel corso del giudizio, il TAR del Piemonte ha ritenuto **rilevante** per il giudizio a quo e **non manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n.51, così come modificato dall'art.6, comma 2, della successiva legge regionale n.10/2009, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Va esplicitato che l'art.3 della l.r. 51/92, modificato dall'art.6, comma 2 della l.r.10/2009 consente la istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti in contrasto con il "disposto dell'art. 15 del d.lgs n.267 del 2000 (T.U. degli Enti Locali), ai sensi del quale, le Regioni possono modificare le circostrizioni territoriali dei Comuni – sentite nelle forme prevista dalla legge regionale, le popolazioni interessate – ma non **possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti** (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangono con popolazione inferiore alla soglia sopra indicata), **salvo il caso della fusione di Comuni esistenti**".

Nel giudizio principale i ricorrenti (Comuni di Leinì e Settimo Torinese) hanno sostenuto le tesi, peraltro contrastanti tra loro, **dell'inderogabilità del principio posto nell'art.15 del**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 2 dicembre 2011

E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo
ottobre/novembre 2011

T.U. 267/2000, in quanto principio generale dello Stato in materia di potestà legislativa concorrente e dell'incompetenza della Regione a legiferare (attraverso l'art. 3, modificato, della l.r. 51/1992) in una materia rientrante nell'ordinamento degli enti locali, rimessa alla **competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p).**


Il TAR del Piemonte ha ritenuto che il legislatore costituzionale ha inteso riservare alla competenza legislativa esclusiva statale tutto il microsistema **dell'ordinamento degli enti locali**, in ossequio al superiore pregnante principio dell'unitarietà dell'ordinamento, ma, in considerazione che l'art. 133 Cost. stabilisce la competenza regionale in materia di circoscrizioni, verrebbe, per quest'ultime, a ritagliarsi una **sottospecie di competenza regionale concorrente, pur non essendo le stesse espressamente elencate nel terzo comma dell'art.117 Cost.**

Il dubbio che nelle disposizioni costituzionali si possa annidare una siffatta contraddizione, con palesi conseguenze sulla attribuzione della competenza legislativa regionale in argomento, ha fatto ritenere al TAR del Piemonte fondata e rilevante la questione della legittimità costituzionale dell'art.3 della l.r. 51/1992, come modificato dalla l.r. 10/2009. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la contraddizione non alberga nelle disposizioni costituzionali, ma nella motivazione del remittente, in quanto l'asserita competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali non è da considerare "onnicomprensiva", rientrando le circoscrizioni comunali nella materia legislativa regionale residuale come espressamente previsto dall'art.133 Cost. e neppure può sostenersi la tesi della competenza legislativa regionale concorrente in considerazione dell'assenza di riferimento letterale nel terzo comma dell'art. 117 Cost.

La Corte, oltre a confutare le tesi del TAR del Piemonte con riferimenti letterali alle disposizioni costituzionali, evidenzia l'illogicità delle tesi del TAR che, prima suppone il carattere onnicomprensivo della materia dell'ordinamento degli enti locali (comprensiva quindi anche delle circoscrizioni comunali), di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e poi finisce per ritenere la materia delle circoscrizioni comunali rientrante nella competenza legislativa regionale concorrente.

Per la Corte, invece, sia l'interpretazione letterale che quella logica, fanno propendere che rientri nella competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento degli enti locali **non in senso onnicomprensivo, ma limitato ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell'art.117 Cost. (la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane), mentre la materia delle circoscrizioni comunali rientra ai sensi dell'art.133 nella competenza legislativa regionale residuale.**

La Corte ha ritenuto, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 117, terzo comma, Cost. considerando motivato contraddittoriamente quanto prospettato dal giudice a quo. Conseguentemente la Corte ha ritenuto parimenti inammissibile la supposta violazione dell' art. 3 Cost., in quanto la disposizione introdotta dall'art. 3 della l.r. 51/1992, come modificata dall'art. 6, comma 2 della l.r.10/2009, essendo espressione della competenza legislativa regionale residuale, **non pone in essere una disparità di attribuzioni di competenza legislativa fra le Regioni e quindi non determina un vulnus nell'attuazione del principio di uguaglianza.**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 2 dicembre 2011 E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo ottobre/novembre 2011</p>
---	--	--

Sentenza. N. 263 del 12 ottobre 2011

Materia: Ambiente e caccia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, comma 1 e 2 della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n.21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)

Esito: dichiarazione di **illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1**, della l.r. Liguria 21/2010, nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, **e del comma 2**, del medesimo articolo, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'are contigua

Per il ricorrente, l'art.1 comma 1 e 2 della l.r. Liguria 21/2010 lederebbe la potestà esclusiva dello Stato in materia ambientale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), in quanto non conforme all'art.32, commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) che prevede gli standard minimi di tutela ambientale validi per l'intero territorio regionale.


In particolare:

- la **ridefinizione delle aree contigue** dei parchi di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. Liguria 21/2010 sarebbe illegittima in quanto prevista **senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta**, come è invece stabilito dall'art.32, comma 2 della L.394/91;
- **l'applicazione dei limiti relativi all'attività venatoria**, di cui alla l.r. Liguria 1 luglio 1994, n.29, che consentono la caccia nelle aree contigue **anche a soggetti non residenti** nelle stesse aree, sarebbero in contrasto con l'art. 32, comma 3 della L. 394/91 che invece prevede forme di caccia controllata, riservata ai soli residenti dell'area protetta e dell'area contigua.

In proposito, il ricorrente richiama la sentenza della Corte **n.315 del 2010** che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una analoga disposizione, contenuta nell'art.25, comma 18 della l.r. Liguria n.29/94, nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti.


La Corte, nel dichiarare illegittime le norme censurate, rileva che il contrasto tra le norme regionali e la normativa statale di riferimento determina una lesione della potestà esclusiva della Stato in materia di tutela ambientale, confermando così l'orientamento già manifestato nella sentenza 315 del 2010.

Per la Corte, sebbene la modifica del titolo V della Costituzione abbia trasformato la competenza legislativa regionale sulla caccia da concorrente a residuale esclusiva,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 dicembre 2011 E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo ottobre/novembre 2011
---	---	--

rendendola quindi più ampia, la stessa non può essere esercitata in violazione della legislazione statale, anch'essa esclusiva, in materia ambientale che prevede una tutela standard con minimi uniformi. Al riguardo viene anche ribadito che le regioni, pur non potendo prevedere limiti di tutela inferiori a quelli dello Stato, possono invece prevedere limiti di maggior tutela.

Viene precisato nella sentenza che le disposizioni contenute nell'art.32 della L.394/91 non possono essere considerate principi fondamentali vincolanti in materia il legislatore regionale, non operando al riguardo la relazione tra norme di principio e norme di dettaglio. Invece la specie in questione non rientra nell'ambito delle competenze legislative concorrenti, trattandosi di invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale da parte di norme regionali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 2 dicembre 2011 E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo ottobre/novembre 2011</p>
---	--	--

Sentenza. N. 264 del 12 ottobre 2011

Materia: Ambiente

Giudizio: Conflitto di attribuzioni tra enti

Limiti violati: Violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Puglia

Oggetto: Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062 di nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia per la durata di tre mesi a decorrere dalla data dell’11 febbraio 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente

Esito: dichiarazione che non spettava allo Stato - e, per esso, Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - **la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia** per la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco **e, per l’effetto, annullamento del decreto.**

Emerge dalla Sentenza che, nonostante il Presidente della Regione Puglia abbia ricercata l’intesa per la nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, il Ministro non ha risposto a tale richiesta ed ha nominato il Commissario straordinario del suddetto Ente Parco senza consentire alla Regione di dissentire.

La ricorrente Regione Puglia ha quindi sollevato il conflitto di attribuzioni per violazione delle disposizioni:

- dell’art.117, terzo comma, Cost. (competenza regionale concorrente nelle materie di governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali);
- dell’art.117, quarto comma, Cost. (competenza regionale residuale in materia di agricoltura, turismo, caccia e pesca);
- dell’art.118 Cost. (ripartizione delle competenze amministrative);
- dell’art. 97 Cost. (principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici);
- dell’art.5 Cost. in relazione all’art.9, comma 3, della legge n.394 del 1991 (principio di leale collaborazione).

Ad avviso della Corte è legittima la nomina del Commissario straordinario, in assenza dell’intesa per la nomina del Presidente dell’Ente Parco, soltanto se, **in applicazione del principio di leale collaborazione sono state esperite reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo.**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 2 dicembre 2011

E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo
ottobre/novembre 2011

Sentenza: n. 278 del 21 ottobre 2011

Materia: Creazione di nuove regioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell' articolo 132, primo comma, della Costituzione

Rimettente: Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

Oggetto: Art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale **dell'art.42, secondo comma**, della legge 25 maggio 1970, n.352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), **nella parte in cui prevede** che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, **se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni "rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco;**

dichiara **non fondata** la questione di legittimità costituzionale **dell'art.42, secondo comma**, della legge 25 maggio 1970, n.352 **nella parte in cui prevede** che la medesima richiesta di referendum **debba essere, altresì corredata delle deliberazioni "di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti"**

La questione è stata sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di referendum per **il distacco della Provincia di Salerno** dalla Regione Campania e la istituzione nel territorio provinciale di **una nuova Regione denominata Principato di Salerno.**

Il remittente avanza l'ipotesi dell'illegittimità costituzionale dell'art.42, secondo comma, della legge 352/1970 nella parte in cui prevede che, per l'iniziativa referendaria, vengano richieste:

- Le deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei consigli provinciali dei consigli comunali di tutte le province e di tutti i **comuni che intendano distaccarsi da una regione per costituirne una nuova;**
- Le deliberazioni di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della **restante popolazione** della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti.

L'illegittimità costituzionale dell'art.42, secondo comma, è supposta dal giudice a quo in considerazione della **sua interpretazione** della disposizione della Costituzione, di cui all'art.132, primo comma, in base alla quale, per la creazione di nuove regioni, unitamente ad altri requisiti ed adempimenti procedurali ivi previsti, **la richiesta deve**



essere avanzata da “tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate”.

Viene ritenuto dal remittente che per “popolazioni interessate” al distacco debbano intendersi soltanto le popolazioni degli enti territoriali che vogliono distaccarsi e non anche le popolazioni del restante territorio, coinvolto soltanto indirettamente nel distacco.

Al riguardo, viene anche richiamata la sentenza n.334 del 2004, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2, dell’art.42, nella parte che prevedeva, per la richiesta di distacco diretta all’aggregazione di province o comuni ad altra regione, il corredo delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni venissero aggregati.

La Corte ha **doverosamente distinto l’ipotesi della creazione di una nuova regione**, prevista al primo periodo del comma 2 dell’art.42, **dalla diversa ipotesi del distacco di una parte del territorio** da una regione per aggregazione ad altra regione, prevista invece nel secondo periodo del comma 2 dell’art.42, dichiarato quest’ultimo illegittimo con la sentenza n.334 del 2004.


Per la Corte, il concetto di “popolazioni interessate” presenta valenza “polimorfa” e lo spiega in base alla stessa **interpretazione letterale** del dettato costituzionale ed alla **coerenza** dell’architettura costituzionale.

L’argomento testuale fa rilevare che il parametro costituzionale per **il distacco di province o comuni da una regione per aggregazione ad altra è offerto dal secondo comma dell’art.132** della costituzione : “si può con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province interessate o dei comuni interessati consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un’altra”. Pertanto, **coerentemente con tale dettato costituzionale, che non richiede espressamente l’iniziativa dei comuni del restante territorio, la sentenza n.334/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 2, (secondo periodo) della legge 352/1970.**

In riferimento, invece, **all’ipotesi della creazione di nuove regioni, prevista nel primo periodo** del comma 2 dell’articolo 42 della legge 352/1970, il parametro costituzionale è la disposizione **presente al primo comma dell’art. 132 cost.** che offre una diversa definizione delle “popolazioni interessate”, una definizione che si riferisce non soltanto alla parte del territorio che chiede il distacco, ma anche alle restanti popolazioni delle regioni coinvolte dal distacco.

Nel considerare distintamente le due diverse ipotesi, la Corte, al di là del dato testuale, richiama anche la diversa valenza delle stesse, in un’ottica di coerenza dell’assetto costituzionale che gradua:

- **la maggiore rilevanza della creazione di una nuova regione**, manifestata anche dal ricorso ad una consultazione elettorale più vasta,
- **la più limitata rilevanza del solo distacco di una parte del territorio da una Regione ai fini dell’aggregazione ad un’altra.**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 2 dicembre 2011 E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo ottobre/novembre 2011</p>
---	--	--

In proposito viene anche evidenziato il diverso strumento normativo:

- **legge costituzionale, previsto per la creazione di nuove regioni**
- **legge ordinaria, prevista per il distacco di una parte del territorio da una Regione per aggregazione ad altra.**

La Corte ritiene **pertanto infondata la questione di costituzionalità** dell'art.42 secondo comma della legge 352/1970 nella parte in cui prevede - per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni - che la richiesta di referendum **debba essere, altresì corredata delle deliberazioni “di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti”**.

Relativamente alla questione di costituzionalità dell'art.42 secondo comma della legge 352/1970, nella parte in cui prevede che la richiesta del medesimo referendum **debba essere corredata delle deliberazioni “rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, la Corte la ritiene inammissibile**, in considerazione dell'irrelevanza della relativa pronuncia sul giudizio a quo, **in assenza**, nel procedimento referendario in corso, **di deliberazioni degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale.**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 2 dicembre 2011

E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo
ottobre/novembre 2011

Sentenza. N. 308 dell'11 novembre 2011

Materia: Energia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera a) ed e), e terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.23, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)

Esito: dichiarazione di **illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, ,** lettere a) e b) della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.23

Il ricorrente censura:

- L'art.1, comma 1, **lettera a)** che, introducendo la lettera c-bis all'art. 2, comma 1, della l.r.22/2009, **individua** la Valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano tra le aree non idonee all'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- L'art.1 comma 1, **lettera b)** che, inserendo il comma 1-bis all'art.2 della l.r. 22/2009, prevede la **costituzione di aree e siti non idonei per l'autorizzazione degli impianti** alimentati da fonti rinnovabili rinviando a quelli che il decreto legislativo 22 gennaio **2004, n.42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio) **dichiara aree e beni di notevole interesse culturale ed immobili ed aree di notevole interesse pubblico.**

Viene innanzitutto rilevata la violazione dell'art. 117, terzo comma della costituzione per contrasto delle disposizioni impugnate con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, espressi dall'art.12, commi 2, 4 e 10 del decreto legislativo 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE).

Ai sensi dell'art.12, comma 10 (che costituisce principio fondamentale in materia) le Regioni possono procedere all'individuazione di siti ed aree non idonee alla realizzazione di impianti purché non disattendano le linee guida nazionali adottate in sede di Conferenza unificata. A loro volta, le linee guida - contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 - prevedendo all'allegato 3, paragrafo 17, che suddetta individuazione dei siti ed aree non idonee agli impianti **debba avvenire a seguito di apposita istruttoria**, si pongono come parametro di legittimità della legge regionale non conforme in quanto individua tali aree a monte, in modo generalizzato, senza consentire la richiamata istruttoria.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 2 dicembre 2011

E. Ercoli, M. Ascione, M.P. Giannachi – Regione Lazio

Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie – periodo
ottobre/novembre 2011

Analogamente, l'individuazione per via normativa delle aree non idonee agli impianti **viene di fatto a vanificare** anche quanto previsto ai commi 2 e 4 del sopra richiamato art. 12 del d.lgs. 387/2003, ai sensi del quale, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia alternativa, viene rilasciata **un'autorizzazione unica** dalla Regione, o dalle Province a ciò delegate, con la partecipazione delle amministrazioni coinvolte. In breve, l'individuazione con legge regionale di un divieto generalizzato viene di fatto ad impedire alle amministrazioni coinvolte di partecipare al procedimento di valutazione della idoneità delle aree agli impianti di energia alternativa.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che le disposizioni della legge della Regione Molise siano anche lesive:

- dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto i divieti di installazione di impianti sopra indicati produrrebbero un'artificiosa alterazione della concorrenza;
- dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a) della Costituzione, in quanto impedirebbero il rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato (direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE).

La Corte, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni censurate e condividendo i rilievi del ricorrente, sofferma l'attenzione sulle "modalità di equilibrio" che il legislatore statale ha inteso trovare tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (per il principio di leale collaborazione adottato dalle linee guida nazionali, d.lgs 397/2003) e richiama la propria sentenza n.168 del 2010, affermando che **non è consentito "alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa"**